

## **Commissione tributaria regionale per la Toscana**

### **sentenza n. 2547 del 15.12.2017**

L'esenzione dal pagamento dell'imposta sulla pubblicità di cui all'art. 17, comma 1-*bis*, d.lgs. 15.11.1993, n. 507, per il quale "l'imposta non è dovuta per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni e servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati", non può ritenersi operante nel caso di posizionamento di insegne pubblicitarie su cabine fotografiche automatiche. Il riferimento normativo alla sede ove si svolge l'attività, quale presupposto per beneficiare dell'esenzione, invero non può essere disatteso, né il termine sede può essere interpretato diversamente dalla sua definizione giuridica, con la conseguenza che i pannelli affissi a ciascuna cabina, contenete le apparecchiature automatiche per le fototessere non possono essere ritenute insegne della sede dell'impresa.